



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

La dott.ssa Camilla Stefanizzi in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di
Monza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. / 2016 R.G. promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. Scisca Roberto

RICORRENTE

contro:

S.R.L., con il patrocinio dell'avv. Colla Giovanni

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 21/09/2016 adiva il Tribunale di Monza per
chiedere di accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del



09.05.2016 da . s.r.l. e, conseguentemente, di ordinare a quest'ultima di reintegrarlo nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannandola altresì al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto netta pari ad € 1.342,83.

In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare S.r.l. al risarcimento del danno in misura pari a quattro mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale netta di fatto pari ad € 1.342,83.

si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice istruiva la causa con escussione di un testimone e, all'odierna udienza, dopo la discussione, la decideva, pronunciando sentenza ex. art. 429 primo comma primo periodo c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto non instaurato con il rito Fornero sollevata da parte resistente. Invero, il ricorrente non invoca la tutela prevista dall'art. 18 Stat. Lav. come modificato dalla l. 92/2012, ma - essendo stato pacificamente assunto dopo il 7 marzo 2015 - invoca la legge *ratione temporis* applicabile, ossia il d.lgs 81/2017, cd. Jobs act. L'azione dunque è correttamente incardinata con ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nel merito il ricorso merita accoglimento.

Con telegramma in data 20.04.2016 al ricorrente è stata contestata l' assenza ingiustificata dal lavoro nei gironi 14 e 15 aprile 2016 (doc.7 fascicolo ricorrente). Successivamente, a seguito delle giustificazioni rese per iscritto dal ricorrente, la società con lettera del 9.5.2016 ha intimato al lavoratore il licenziamento per giusta causa.



Seppur nella lettera di licenziamento si fa riferimento ad elementi non riportati nella lettera di contestazione, quali richiesta di un maggior periodo di ferie e disservizi correlati a cambio di turno con i colleghi nonché comportamento successivo alla comunicazione dell'addebito che avrebbe creato discredito per la convenuta (il lavoratore si sarebbe più volte recato presso il punto vendita del committente OVS per la lamentarsi con il direttore ed altri dipendenti), è evidente che il fatto contestato al lavoratore resta cristallizzato nella lettera del 20 aprile 2016: assenza ingiustificata nei giorni 14 e 15 aprile 2016.

In particolare, non appare corretto addebitare al lavoratore fatti successivi al licenziamento, quali la reazione e la condotta da questi tenuta successivamente alla contestazione disciplinare, come pretende di fare la resistente nella memoria difensiva. I comportamenti tenuti dal lavoratore nella pendenza del procedimento disciplinare, peraltro genericamente dedotti dalla resistente, avrebbero dovuto infatti eventualmente essere oggetto di diverso e autonomo procedimento disciplinare.

Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

L'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 prevede che *“Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo*



antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3".

Ad avviso del giudicante, quindi, la piena tutela reintegratoria è riconosciuta solo in ipotesi di insussistenza del fatto materiale, per tale dovendo intendersi un inadempimento imputabile al lavoratore, essendo contrario ai principi generali dell'ordinamento che un soggetto possa essere chiamato a rispondere di un fatto che non possa essergli soggettivamente addebitato a titolo di dolo o colpa. Le ipotesi di responsabilità oggettive, bandite dal sistema giuridico penale, costituiscono un'eccezione anche nel sistema civilistico (peraltro genericamente interpretate come aggravamento dell'onere probatorio e non autentiche forme di responsabilità senza colpa) e come tali devono essere interpretate in senso restrittivo.

In base ai basilari principi giuridici sopra espressi, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ultima novella, non può che intendersi che nel senso che il fatto materiale debba pur sempre costituire una forma di inadempimento imputabile, ripugnando al nostro ordinamento che una sanzione grave quale la perdita del posto di lavoro possa essere comminata per un fatto che non è riconducibile all'agente né a titolo di dolo né a titolo di colpa.

Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente si sia assentato dal lavoro nei giorni del 14 e 15 aprile 2016. La contestazione è circoscritta all'assenza, non essendo stato contestato da parte resistente che ricorrente si sia premurato di avvisare i propri superiori come risulta dalle giustificazioni inoltrate all'azienda e comprovato dal teste escusso.

Occorre evidenziare che il lavoratore ha provato che la propria assenza dal lavoro è dovuta a fatti non imputabili.



Invero, il ricorrente ha chiarito di aver perso il proprio volo di ritorno in Italia dal Senegal, non per propria negligenza, ma perché la compagnia Aerea meridiana avrebbe chiuso il check-in e l'imbarco anticipatamente, lasciando a terra numerosi passeggeri.

Tale circostanza è stata puntualmente confermata dal teste escusso, totalmente indifferente agli interessi in causa e perfettamente informato dei fatti, in quanto si trovava in aeroporto avendo prenotato il medesimo volo.

In conclusione, ricorre una ipotesi di insussistenza del fatto materiale in quanto il fatto materiale addebitato "assenza ingiustificata nei giorni 14 e 15 aprile 2016" non sussiste avendo il lavoratore dimostrato che non di assenza ingiustificata si sia trattato, ma di assenza dovuta ad impedimento oggettivo del lavoratore dovuto a fattori non dipendenti dalla sua volontà.

Di conseguenza, il licenziamento deve essere annullato ed il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificato, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'odierna pronuncia, nella misura di dodici mensilità. Naturalmente, conseguenza della pronuncia di reintegra, è il diritto del lavoratore a conseguire le mensilità via via maturate fino all'effettiva reintegrazione, in caso di mancato ottemperamento del datore di lavoro alla pronuncia del giudice. Ulteriore conseguenza della pronuncia di reintegra attiene al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. Devono altresì computarsi interessi e rivalutazione monetaria, stante la natura del credito, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Nulla deve essere dedotto a titolo di *aliunde perceptum e percipiendum*, non essendo stato allegato dal datore di lavoro che il lavoratore abbia ommesso di reperire una nuova occupazione ovvero che abbia rifiutato una offerta di lavoro con le caratteristiche previste dalla legge. La retribuzione cui fare riferimento è quella risultante dalle busta paga prodotte corrispondente a quanto



indicato da parte resistente in euro 797,14, sulla quale vanno calcolate le mensilità supplementari previste dall'art. 64 CCNL , per complessivi euro 929,99.

Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo e da distrarre, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione o deduzione respinta, così provvede:

1. in accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato da _____ a _____ in data 9.5.2016 e, per l'effetto condanna _____ s.r.l. a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria quantificata, fino alla data odierna, nella misura di dodici mensilità al tallone mensile di euro 929,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, sostenute dal ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali come per legge, con distrazione _____ in favore dell'avv. Scisca, antistatario.

Monza, 26/10/2017

Il Giudice del Lavoro

Dr. Camilla Stefanizzi

